



COMUNE DI LIMBADI

Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO FOGNARIO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1997 N. 10.

Approvato con Deliberazione della C.S. n° 14 del 20/09/2018

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Normativa di riferimento e collegamento ad altre normative sugli scarichi
- Art. 4 Ambito di efficacia del Regolamento ed Entrata in vigore

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Tipologie di fognatura pubblica
- Art. 7 Corpi ricettori in ambiente
- Art. 8 Classificazione degli scarichi

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 9 Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura
- Art. 10 Obbligo di installazione del contatore
- Art. 11 Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico
- Art. 12 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
- Art. 13 Scarichi tassativamente vietati
- Art. 14 Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento
- Art. 15 Separazione degli scarichi
- Art. 16 Validità dell'autorizzazione allo scarico

TITOLO IV - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI

- Art. 17 Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti
- Art. 18 Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati

TITOLO V - SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

- Art. 19 Autorizzazione degli insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura
- Art. 20 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti industriali che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione - Convenzione di utenza
- Art. 21 Valori limite di emissione in funzione della tipologia di attività
- Art. 22 Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 23 Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico

Art. 24 Caratteristiche tecniche generali per la realizzazione della fognatura interne e dei manufatti di allaccio

TITOLO VI - SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art. 25 Divieti

Art. 26 Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo

Art. 27 Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E TARIFFARIE

Art. 28 Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati

Art. 29 Tariffe per gli scarichi di insediamenti industriali

Art. 30 Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali

Art. 31 Modalità di conteggio delle tariffe dovute per le acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali

Art. 32 Accertamenti e controlli

TITOLO VIII - SANZIONI

Art. 33 Sanzioni

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Rinvii

TITOLO I - FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento, il trattamento e lo scarico delle acque reflue di competenza comunale in fognatura, nelle acque superficiali nonché sul suolo.

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- acque reflue domestiche ed assimilate;
- acque meteoriche dilavanti;
- acque reflue di piscine;
- acque reflue per utilizzazione agronomica;
- acque di condensa e reflui di cantiere.

Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti, ordinanze sindacali ed ogni altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- gli scarichi industriali;
- gli scarichi di acque reflue urbane;
- gli scarichi domestici, anche se separati, qualora derivino da uno stesso insediamento o da un gruppo di insediamenti da cui origina anche uno scarico industriale;
- il rilascio di acque di restituzione;
- gli scarichi sottoposti ad Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Le norme del presente Regolamento non si applicano nel caso di edifici che abbiano le caratteristiche di inagibilità oppure siano disabitati. Il proprietario tramite dichiarazione sostitutiva, dovrà indicare che nessuno è domiciliato nell'edificio in oggetto ed impegnarsi ad adeguare l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche alla normativa vigente.

Art. 3 - Normativa di riferimento e collegamento ad altre normative sugli scarichi.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/06 e s.m.i.;

- Legge n° 36/94 e successive modifiche ed integrazioni concernente disposizioni in materia di risorse idriche;
- D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
- Legge regionale 3 ottobre 1997 n° 10.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti in materia.

In particolare, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale. Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico occorre ottenere specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Per i corsi d'acqua ed i canali di bonifica di competenza di Consorzi di Bonifica, l'autorizzazione deve essere richiesta al Consorzio stesso o da altri enti gestori dei corpi idrici.

Art. 4 - Ambito di efficacia del Regolamento ed Entrata in vigore.

I titolari degli scarichi sono tenuti a rispettare, qualunque sia il sistema di smaltimento fognario adottato, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua.

Il presente Regolamento ed ogni sua modifica ha validità su tutto il territorio del comune di Limbadi per gli scarichi in pubblica fognatura sul territorio afferenti all'impianto di proprietà comunale sito in località Macrea di Limbadi. Il Comune agevola ed incentiva la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate con appositi provvedimenti.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Definizioni.

- a. *Abitante equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b. *Acque bianche*: si intendono le acque meteoriche, le acque usate per il lavaggio delle strade, piazzali terrazze; le acque di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state additivate;
- c. *Acque nere*: si intendono le acque che provengono da attività produttive, di servizio o di produzione domestica;
- d. *Acque miste*: quando in un unico collettore vengono convogliate sia le acque bianche che quelle nere;
- e. *Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)*: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le

superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di 48 ore;

- f. *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- g. *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- h. *Acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- i. *Acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- j. *Acque di falda*: sono dette anche "acque di fondo scavo" e sono provenienti dall'attività di escavazione;
- k. *Acque di condensa*: sono le acque di condensa derivanti dagli impianti di generazione di aria compressa (refrigerazione, congelamento, condizionamento e simili);
- l. *Acque di vegetazione*: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
- m. *Fanghi*: i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- n. *Impianto di depurazione acque reflue urbane*: il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici;
- o. *Pozzetto di ispezione e prelievo*: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata;
- p. *Rete fognaria*: un complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti abitativi e/o industriali, le acque superficiali e quelle reflue provenienti da attività umane in genere;
- q. *Scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- r. *Scarichi esistenti*: gli scarichi di acque reflue urbane domestiche che alla data del 1 ottobre 2008 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 1 ottobre 2008 sono in esercizio e già autorizzati;

- s. *Sistema di pretrattamento*: il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti tab. 3A D.Lgs. 152/06;
- t. *Stabilimento industriale*: o semplicemente "stabilimento" qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali e di produzione di beni, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3A D.Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- u. *Valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- v. *Ente autorizzante*: il Comune o l'Autorità A.T.O.

Corrisponde ad un abitante equivalente:

- a. un abitante in edifici di civile abitazione;
- b. un posto letto in edifici alberghieri; case di riposo e simili;
- c. tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
- d. cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producono acque reflue di lavorazione;
- e. cinque posti alunno in edifici scolastici.

Art. 6 - Tipologie di fognatura pubblica.

Si intende per pubblica fognatura un complesso di opere, servite o meno da impianto di depurazione, costruite dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore unico del SII su suolo pubblico, o su fondi privati per motivi di interesse pubblico, e quelle acquisite dal Comune con specifico atto, aventi la funzione di collettare ad un recapito finale le acque reflue urbane, le acque meteoriche e di dilavamento.

Ai fini del presente Regolamento la pubblica fognatura si definisce:

- *nera*, quando è progettata esclusivamente per canalizzare le acque di scarico;
- *mista*, quando è progettata per canalizzare il miscuglio di acque di scarico (acque di tempo asciutto) e di acque meteoriche;
- *bianca*, quando è progettata per canalizzare le sole acque meteoriche in un corpo idrico o sul suolo.

Art. 7 - Corpi ricettori in ambiente.

Ai fini del presente Regolamento si considerano come corpi ricettori finali:

- *il suolo*;
- *i corpi idrici superficiali*.

Il recapito in fossa campestre, con portata occasionale e non ricompresa tra i corpi idrici superficiali, è assimilato al suolo.

Art. 8 - Classificazione degli scarichi.

1. Ai soli fini del presente Regolamento gli scarichi si distinguono in:

a) Scarichi di acque reflue domestiche:

Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) Scarichi assimilabili ai domestici:

Il Regolamento regionale previsto dall'art. 101 D.Lgs. 152/06 stabilirà i criteri di individuazione delle attività i cui scarichi si possono considerare assimilati ai domestici. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del Regolamento, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 101, com. 7 del D.lgs. 152/06.

Sono considerate domestiche le acque reflue provenienti dagli scarichi di attività artigianali, industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici.

Sono inoltre considerate aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche le acque derivanti dalle seguenti attività (Raggruppate secondo la classificazione delle attività economiche del Ministero delle finanze):

51.20.0	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
51.30.0	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.40.0	Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
51.50.0	Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli di rottami e cascami (esclusi reflui contenenti prodotti petroliferi e lubrificanti)
51.60.0	Commercio all'ingrosso di macchinari ed attrezzature
52.00.0	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
55.00.0	Alberghi e ristoranti
60.20.0	Trasporti terrestri
63.00.0	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
64.00.0	Poste e telecomunicazioni
65.00.0	Intermediazione monetaria e finanziaria
66.00.0	Assicurazioni e fondi di pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
67.00.0	Attività ausiliaria della intermediazione finanziaria
70.00.0	Attività immobiliare
71.00.0	Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni di uso personale e domestico
72.00.0	Informatica ed attività connesse
73.00.0	Ricerca e sviluppo
74.00.0	Altre attività professionali ed imprenditoriali; (per le attività codice ISTAT 74.3 sono da valutare caso per caso; per le attività con codice ISTAT 74.81 è vietato lo scarico delle soluzioni di sviluppo e di fissaggio)
80.00.0	Istruzione
91.00.0	Attività di organizzazioni associative

- 92.00.0 Attività ricreative culturali e sportive
- 93.00.0 Altre attività di servizi; esclusi i servizi di lavanderia ed autolavaggi

c) Scarichi di acque reflue industriali;

Tutti quelli derivanti da attività industriali e commerciali non ricompresi nei precedenti paragrafi.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 9 - Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.

Tutti gli scarichi immessi direttamente o afferenti con condotta di altro gestore in pubblica fognatura o afferenti direttamente con condotta alla depurazione devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 D.Lgs. 152/06).

1. Fanno eccezione quelli provenienti da scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili esistenti, i quali si intendono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del presente Regolamento.
2. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano in pubblica fognatura devono rivolgere le domande di autorizzazione all'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nel Titolo V.
3. L'Amministrazione Comunale provvede a rilasciare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
4. Sono valide le autorizzazioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento purché non siano state espressamente revocate. I titolari di autorizzazioni di scarichi extra urbani rilasciate da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 90 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale domanda l'Amministrazione Comunale provvede entro 120 giorni dalla ricezione della domanda. Fino all'adozione del nuovo provvedimento gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni, a condizione che vengano adottate le misure anche temporanee necessarie ad evitare un loro peggioramento qualitativo.
5. Relativamente agli scarichi industriali, recapitanti in reti fognarie, l'Amministrazione Comunale, in fase istruttoria, può prevedere prescrizioni tecniche, e l'eventuale parere tecnico dell'ARPACAL, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.101 D.Lgs. 152/06.
6. L'Amministrazione Comunale determina la somma che il richiedente è tenuto a versare per gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, tale somma è a carico del richiedente.

7. Nell'atto autorizzatorio saranno contenuti i seguenti elementi:

- Le portate ed i volumi massimi autorizzati;
- Eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sugli apparecchi di misura e/o registrazione sulla modulazione delle portate giornaliere e settimanali;
- Norme finanziarie relative alle tariffe;
- Norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca ed alle sanzioni;
- I principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.

8. Gli scarichi a carattere temporaneo devono essere autorizzati. Le acque derivanti dai cantieri edili nell'impossibilità di un recapito in acque superficiali possono, previa autorizzazione, recapitare in pubblica fognatura nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche.

Art. 10 - Obbligo di installazione del contatore.

1. Tutti i titolari di scarichi, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. I titolari di scarichi domestici non abitativi, scarichi assimilabili e scarichi industriali nonché i soggetti di cui al precedente comma sono inoltre tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Autorizzante.
3. Tali strumenti devono essere collocati a cura e spese degli utenti, in posizione indicata dall'Ente.
4. La manutenzione degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo.
5. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.
6. Gli insediamenti abitativi sono esentati dall'installazione di strumenti di misura e i relativi consumi d'acqua verranno presunti pari al livello medio dei consumi essenziali per le utenze domestiche, nella quantità prevista dal tariffario per i consumi idrici.
7. Sono compresi negli usi domestici l'abbeveraggio del bestiame.
8. Fino all'installazione dei contatori di cui al presente articolo i consumi saranno calcolati in via forfettaria secondo le modalità e di parametri stabilite dalla giunta comunale con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 11 - Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.

1. I titolari di scarichi domestici o industriali allacciati alla pubblica fognatura i quali operino, su questi, ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche e/o variazioni del ciclo produttivo che

comportino cambiamenti nelle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, secondo le modalità indicate, fatta salva la disciplina relativa ai titoli abilitativi edilizi per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

2. Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che quello che subentra dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale per la voltura dell'autorizzazione allo scarico e dell'utenza.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dall'accadimento.

Art. 12 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.

1. I limiti di accettabilità dello scarico, stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
3. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, l'Ente Autorizzante può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane.
4. La quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media dell'ultimo quadriennio.

Art. 13 - Scarichi tassativamente vietati.

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da tagli ed oli esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - h) oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
 - i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
 - k) reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
 - l) non è ammesso il recapito in fognatura dei liquami dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi e non.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Amministrazione Comunale dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fermo restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo VIII.
4. Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applicano gli articoli 108 e 131 del D.Lgs. 152/06. Ai titolari dei relativi stabilimenti l'Amministrazione Comunale può richiedere la costituzione di garanzie fideiussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 14 - Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento.

- 1. L'Amministrazione Comunale nel rilasciare l'atto autorizzativo relativamente agli insediamenti domestici ed industriali, potrà prescrivere, l'adozione di specifici impianti di pretrattamento,

qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione.

2. Tali impianti dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti.
3. In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di pretrattamento (o parti di essi) a servizio degli insediamenti sopraccitati, fermo restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico non conforme, il gestore e/o proprietario dell'impianto dovrà informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Comune affinché non venga compromessa la funzionalità del depuratore comunale.

Art. 15 - Separazione degli scarichi.

1. Nelle zone servite da reti fognarie è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue da quelle bianche e meteoriche, salvo diverse prescrizioni da parte dell'Ente autorizzante.
2. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli insediamenti che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed entro un anno per gli insediamenti già allacciati alla fognatura.
3. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
5. In caso di immissione di uno scarico di acque miste o bianche in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato.

Art. 16 - Validità dell'autorizzazione allo scarico.

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto presentati.
2. Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi domestici ed assimilabili non hanno scadenza temporale. Le autorizzazioni degli scarichi industriali hanno validità quattro anni. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.
3. L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verifichi:
 - Mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
 - Non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

- Modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- Trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo;
- In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.

Al fine di evitare il numero degli allacciamenti al collettore è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private, in un unico pozzetto.

Tutte le strutture produttive, comprese quelle i cui scarichi sono assimilati a scarichi domestici, sono obbligati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione agli scarichi stessa, a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale il progetto degli scarichi anche delle acque bianche comprensivo di planimetria e particolari costruttivi.

TITOLO IV - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI

Art. 17 - Domanda di allaccio di scarichi domestici ed assimilati esistenti.

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Amministrazione Comunale avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento i quali dovranno inoltrare domanda di allacciamento corredandola dei documenti richiesti.
2. L'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione allo scarico solo dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere.
3. In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.

Art. 18 - Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati.

1. In sede di richiesta di titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire, SCIA, ecc.) dovrà essere allegato al progetto uno schema delle opere di scarico in cui vengono riportate le informazioni e la documentazione previste nelle norme tecniche.
2. La domanda di allaccio dello scarico ha validità di richiesta di autorizzazione allo scarico e va inoltrata al Comune prima dell'autocertificazione di agibilità.
3. Nella suddetta domanda dovranno essere confermate, o eventualmente modificate, le caratteristiche degli scarichi già riportate nello schema di cui al comma 1 e dovranno descriversi i lavori di scavo da effettuarsi sugli spazi pubblici per l'allaccio degli scarichi, con specificazione del periodo in cui si prevede che gli stessi siano effettuati.
4. Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione.

TITOLO V - SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 19 - Autorizzazione degli insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura.

1. I titolari degli insediamenti industriali con recapito in fognatura dei propri reflui, sono tenuti a chiedere al Comune l'autorizzazione allo scarico acque reflue.
2. Nel provvedimento autorizzatorio saranno indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste nel presente Regolamento.
3. Il Comune si riserva la possibilità di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti nella Tabella 1 del D.Lgs. 152/06 e/o particolari prescrizioni per quelli scarichi che per tipologia e dimensioni, potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.
4. In caso di recapito finale di reflui produttivi provenienti da fognature esterne al territorio comunale, verrà richiesto all'Ente gestore il servizio di fognatura sul cui territorio si trova l'insediamento produttivo il rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento o limiti più restrittivi secondo il comma precedente.

Art. 20 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti industriali che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione - Convenzione di utenza.

1. Lo scarico degli insediamenti industriali, di cui al precedente art. 19, nelle pubbliche fognature del territorio comunale munite di impianto di depurazione terminale deve essere conforme alla Tabella 1 del D.Lgs. 152/06.
2. Gli insediamenti produttivi potranno essere autorizzati allo scarico in fognatura, con limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, purché compatibili con l'impianto di depurazione al quale verranno conferiti.
3. I titolari di scarichi industriali che vorranno beneficiare della deroga alla Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 scarichi in fognatura dovranno stipulare apposita convenzione, nella quale saranno stabilite modalità di conferimento e tariffe, commisurate agli oneri di trattamento delle acque conferite.
4. I superamenti della Tabella 1 dovranno avere carattere temporaneo e/o riferiti a brevi periodi dell'anno, tali superamenti dovranno riguardare solo i parametri della Tabella 2 del D.Lgs. 152/06, mai riferiti ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.
5. E' fatto divieto scaricare fanghi derivanti sia da trattamenti primari che secondari, lo smaltimento dei quali potrà avvenire dietro autorizzazione del Comune, mediante lo scarico indiretto presso l'impianto di depurazione.

6. Il conferimento dovrà avvenire a mezzo trasporto ditte autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti ed alle condizioni espresse nella convenzione.
7. Il Comune si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.

Art. 21 - Valori limite di emissione in funzione della tipologia di attività.

1. Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali. Gli scarichi dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 1, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - del D.Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tabella 5 del medesimo Decreto.

2. Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Gli scarichi dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 1, fermo restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - del D.Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tabella 5 del medesimo Decreto.

3. Scarichi derivanti da attività di lavanderia e autolavaggio.

In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderia e autolavaggi vengono adottate le seguenti prescrizioni:

- a) Volume sino a 2.000 mc/anno nessun limite in concentrazione;
- b) Volume superiore a 2.000 mc/anno i limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 1.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tabella 5 del medesimo Decreto.

4. Scarichi da attività di raccolta Rifiuti Solidi Urbani.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di gestione dei relativi centri di trasferimento. In considerazione dell'opportunità di non influenzare significativamente la funzionalità di processo dell'impianto centralizzato di depurazione viene stabilito un limite volumetrico quantitativo annuo di 8.000 mc. (pari allo 0,1 % della portata all'impianto centralizzato). Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - del D.Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tabella 5 del medesimo Decreto.

5. Scarichi da insediamenti diversi.

Agli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni ed i limiti previsti per la categoria per la quale i reflui stessi possono rientrare per avere analoga composizione quali - quantitativa.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - del D.Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tabella 5 del medesimo Decreto.

Art. 22 - Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali.

1. Gli insediamenti produttivi che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature del territorio comunale sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto della Tabella 3 - scarico in acque superficiali - del D.lgs. 152/06.
2. Il Comune, riguardo agli obiettivi qualitativi dei corpi idrici recettori, si riserva il potere di imporre limiti e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.

Art. 23 - Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico.

1. Le utenze produttive devono presentare il progetto delle opere di allacciamento all'Amministrazione Comunale.
2. Il titolo abilitativo edilizio è rilasciato successivamente all'approvazione del progetto delle opere di allacciamento.
3. La richiesta di autorizzazione allo scarico viene inoltrata al Comune, ad ultimazione delle opere, l'autorizzazione allo scarico è sostitutiva, qualora esistente, all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e/o trattamento. L'autorizzazione stessa è rilasciata solo dopo verifica della regolare esecuzione delle opere.

Art. 24 - Caratteristiche tecniche generali per la realizzazione della fognatura interna e dei manufatti di allaccio.

1. Le reti interne delle acque nere provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle degli scarichi provenienti da attività produttiva, devono essere separate fra di loro.
2. In caso di confluenze ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle stesse, di apposito pozzetto di ispezione.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere derivanti da attività produttive devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

4. I materiali e le tecniche di posa in opera degli stessi devono essere conformi alle norme tecniche riportate nelle Norme Tecniche "Definizione e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura" e più in generale impartite per Legge o disposte dagli Enti tecnici di normazione.

TITOLO VI - SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO.

Art. 25 - Divieti.

1. E' fatto divieto di scaricare direttamente le acque reflue di qualsiasi tipo nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. E' fatto altresì divieto:
 - a) Di smaltire fanghi di qualsiasi natura in corsi d'acqua superficiali;
 - b) Di smaltire fanghi e liquami a distanza inferiore a 500 metri da sorgenti pozzi e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano;
 - c) Di smaltire fanghi e liquami su terreno a fini non agricoli.

Art. 26 - Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

1. E' vietato lo scarico sul suolo e sugli strati superficiali del suolo fatta eccezione (art. 103 del D.Lgs. 152/06) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.
2. Lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo per insediamenti, installazioni o edifici di consistenza inferiore a 20 vani o a 2.000 mc può avvenire attraverso fosse settiche di tipo Imhoff.
3. Sono ammessi gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
4. Lo smaltimento di cui ai commi 1, 2 e 3 non deve produrre inconvenienti ambientali né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

Art. 27 - Prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali.

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i valori limite di emissione fissati nella Tabella 3 del D.Lgs. 152/06.
2. Gli scarichi di cui al comma precedente sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.
4. Alle fosse settiche di tipo Imhoff ed agli altri sistemi di smaltimento quali fosse settiche di tipo tradizionale, pozzi neri devono essere effettuate delle manutenzioni attraverso l'estrazione del fango almeno una volta l'anno ed avviati attraverso autobotte all'impianto di depurazione centralizzato; di tale attività deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia allegando le fatturazioni dell'Impresa incaricata.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E TARIFFARIE

Art. 28 - Tariffe per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati.

1. La tariffa per gli scarichi di insediamenti abitativi ed assimilati è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di Legge.
2. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando sia in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti compresi nel territorio servito dalla fognatura.
3. Per le acque attinte da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve essere presentata dall'utente denuncia del volume d'acqua prelevata; in assenza di denuncia i relativi consumi d'acqua verranno presunti pari al livello medio dei consumi per le utenze domestiche e per come previsto dal presente Regolamento.

Art. 29 - Tariffe per gli scarichi di insediamenti industriali.

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello del prelevamento.
2. L'amministrazione Comunale provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, o riportati durante i verbali di accertamento e controllo, al calcolo del canone dovuto per il servizio di fognatura e depurazione secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.
3. La riscossione del canone per gli scarichi di insediamenti industriali avviene per quota parte dalla riscossione di fornitura di acqua potabile e per la restante quota parte con fatturazione annuale da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art 30 - Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali.

1. Le tariffe dovute dai titolari di insediamenti industriali, saranno calcolate secondo quanto contenuto nel rispetto della normativa vigente, applicando la tariffa in base alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.
2. Il volume di acqua scaricata sarà desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata autonomamente.
3. L'Amministrazione Comunale in caso di mancata denuncia del quantitativo scaricato provvederà ad applicare criteri indiretti per la determinazione della tariffa dovuta per il servizio di fognatura e depurazione.
4. La tariffa dovuta per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali ed assimilabili è stabilito dalla seguente formula:

$$T2 = F2 + [f2 + dv + K2 (Oi/Of \times db + Si/Sf \times df) + da] \times V$$

Dove:

T2 = importo del canone;

F2 = termine fisso, per l'utenza;

f2 = coefficiente di costo annuale del servizio di fognatura;

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti primari;

K2 = coefficiente variabile in relazione alla qualità dello scarico;

Oi = COD effluente industriale mg/l (dopo 1 ora di sedimentazione);

Of = COD liquame grezzo totale affluente impianto di sedimentazione primaria mg/l;

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario;

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale;

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo affluente all'impianto;

df = coefficiente costo medio annuale trattamento e smaltimento fanghi primari;

da = coeff. di costo riguardante gli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti;

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura.

5. Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, valgono le norme di Legge vigenti in materia.

Art. 31 - Modalità di conteggio delle tariffe dovute per le acque di prima pioggia sulle aree esterne di stabilimenti industriali.

Qualora sia richiesta o disposta l'adduzione allo scarico delle acque di prima pioggia la tariffa viene determinata mediante l'applicazione della formula:

$$T_p = \varphi \times S \times h \times (T_i / V)$$

Dove:

- φ è il coefficiente di deflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo valori da 0,8 a 0,9 per superfici impermeabilizzate, e da 0,3 a 0,4 per superfici permeabili;
- S è la superficie territoriale adottata allo scarico.
L'adduzione deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico (al massimo i primi 10 mm) confluiscono nello scarico. La rete aziendale di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quella di convogliamento delle acque di processo;
- h è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m.
Per quanto detto si assume: $h = 0,010 \times n$ - dove n è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.
- (T_i / V) è la tariffa unitaria (Euro/mc) applicata allo scarico industriale per le acque di processo.

Art. 32 - Accertamenti e controlli.

1. Il personale del Comune effettua l'attività di vigilanza e controllo, oltre all'ASP e all'ARPACAL in ordine agli scarichi idrici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Quali tecnici addetti ai controlli, essi assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
3. I controlli riguardano, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi dei precedenti articoli, eventuale prelievo dello scarico ai fini tariffari secondo le disposizioni del presente Regolamento.
4. Tale prelievo dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, una consegnata all'utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata alle analisi. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato mediante lettera raccomandata.
5. Lo stesso personale ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto, e l'Amministrazione Comunale provvederà ad accertare la violazione ed ad applicare le sanzioni amministrative.

TITOLO VIII - SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 salvo che il fatto non costituisca reato.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Rinvii.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al D.Lgs. 152/06.